

Pubblicato il 19/06/2026

N. 03278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02793/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2793 del 2024, proposto da Compagnia Energetica Bellunese - Ceb S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Giuseppe Giordano, Giorgio Capra, Andrea Corrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arera - Autorità di Regolazione per **Energia** Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ricerca Sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Lener, Pierpaolo Salvatore Pugliano, Francesco Ballardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e del relativo allegato A nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti a questa connessi, presupposti o consequenziali ivi espressamente incluso il rapporto RSE del 15 luglio 2024 su “Costo di generazione dell’**energia** elettrica da biomassa solida per la definizione dei prezzi minimi garantiti” e, per l’effetto, disporre l’annullamento “in parte qua”.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA e di RSE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Compagnia Energetica Bellunese (CEB) è titolare di un impianto di produzione di **energia** da biomassa solida sito in Longarone, frazione Castellavazzo (BL).

L’impianto di CEB produce **energia** mediante la combustione di un mix di biomassa, tra cui si annovera una componente di legno vergine derivante da scarti di segheria, residui di campo e tronchi e inoltre una componente derivante da scarti di mobilificio e da imballaggi, classificabile quest’ultimi come rifiuto legnoso.

In data 1.1.2016, CEB ha stipulato una Convenzione GRIN con il GSE, percependo così l’incentivo per l’**energia** prodotta da biomassa. Tale Convenzione è scaduta in data 12.12.2024.

In considerazione delle scadenze delle Convenzioni incentivanti GRIN, con l’art. 3-ter del d.l. n. 57/2023 il legislatore ha previsto la possibilità per gli impianti alimentati a biomassa di accedere a un sistema di Prezzi Minimi Garantiti (PMG). La medesima disposizione ha anche stabilito che l’ARERA,

nel definire i prezzi minimi garantiti, “ovvero integrazioni dei ricavi”, provveda sulla base di una serie di criteri ivi fissati.

Con la deliberazione 10.4.2024 n. 132, ARERA ha attuato la disciplina di cui all'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023, sulla base di un rapporto commissionato a RSE (società controllata dal Gestore dei servizi energetici s.p.a. - GSE) redatto nel mese di marzo 2024.

In seguito ad una consultazione postuma durante la quale veniva segnalato la mancata indicazione della tariffazione per la biomassa derivante da rifiuto, è scaturito un supplemento istruttorio commissionato da ARERA a RSE. Il supplemento istruttorio ha dato origine a un nuovo rapporto di RSE datato 22.7.2024.

ARERA, sulla base del nuovo rapporto di RSE, ha quindi adottato la deliberazione 23.7.2024 n. 305.

Nella predetta deliberazione (e nel suo allegato concernente le formule tecnico-matematiche sulle modalità di remunerazione), l'Autorità ha esplicitato l'applicabilità del nuovo regime dei PMG anche agli impianti alimentati da biomassa da rifiuto, sottolineando che “sia necessario precisare che tra gli impianti di produzione alimentati da biomasse [...] rientrano anche gli impianti di produzione alimentati da rifiuti; per questi ultimi i prezzi minimi garantiti trovano applicazione solo per l'**energia** elettrica prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti”.

Con riferimento agli impianti alimentati da biomassa, ARERA ha tuttavia previsto, come indicato da RSE nella propria relazione, coefficienti pari a zero, relativi al prezzo del combustibile e al prezzo del suo trasporto, nel caso di utilizzo della frazione biodegradabile dei rifiuti (allegato).

Ad avviso della CEB, la disciplina introdotta da ARERA comporta un pregiudizio economico poiché la società “lungi dal conseguire un ricavo, paga e ha sempre pagato un prezzo per il rifiuto legnoso”, anche in considerazione del fatto che “il prezzo del rifiuto legnoso non è affatto esiguo in quanto con il medesimo è possibile anche produrre pannelli truciolari e, dunque, si tratta

di una risorsa scarsa sulla quale vi è una forte concorrenza tra imprese anche al di fuori dell'ambito della produzione di **energia** da biomassa”.

In particolare, CEB ha calcolato che l'azzeramento delle componenti relative al costo del combustibile e al suo trasporto comportano una diminuzione rispetto al PMG “pieno” (che ammonterebbe a circa 250 €/MWh), di circa 80 €/MWh, considerando la quantità di rifiuto legnoso utilizzato per la produzione di **energia**. Tale situazione precluderebbe alla società di accedere al regime dei PMG previsto dall'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023. CEB afferma infatti che sarebbe “impossibilitata ad aderire alla misura in oggetto poiché ciò comporterebbe un serio pregiudizio ai suoi introiti, tale da impedirle di portare avanti l'impianto e proseguire nell'attività di produzione di **energia** da fonte rinnovabile”. L'attività risulterebbe infatti “insostenibile, in quanto non solo vi sarebbe un azzeramento dell'utile ma si registrerebbero copiose perdite d'esercizio”.

Sulla base di questo presupposto, la società si ritiene “immediatamente lesa dalle determinazioni di ARERA nella parte in cui ha previsto che, nel calcolo delle componenti tariffarie per gli impianti che utilizzano biomassa da rifiuto legnoso, i coefficienti relativi al prezzo del combustibile e al prezzo di trasporto della biomassa siano pari a zero”.

2. La società, per queste ragioni sopra indicate, ha impugnato la deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e il relativo allegato A, formulando un articolato motivo.

Sotto un primo profilo si contesta il rapporto del 15.7.2025 di RSE col quale – sollecitata ad aggiornare il suo precedente rapporto tecnico (redatto in vista della deliberazione ARERA 10 aprile 2024, n. 132/2024/R/eel), includendo espressamente anche il caso della biomassa da rifiuti legnosi – RSE avrebbe sostanzialmente omesso di svolgere un'istruttoria sul punto.

Al riguardo, la ricorrente lamenta difetto di istruttoria ed eccesso di potere in relazione alla “mancata considerazione dell'onerosità del rifiuto da imballaggio legnoso o da scarto industriale”.

In particolare, nel ricorso si contesta:

che RSE parte “dall’implicito e immotivato presupposto che il costo del rifiuto legnoso, tanto per l’approvvigionamento che per il trasporto, sia sempre e in ogni caso negativo e costituisca, in realtà, un ricavo per il produttore”;

che RSE, sebbene ponga a sostegno della sua scelta di fissare la componente *cBIO* (Costo di acquisto della biomassa) in misura pari a zero una motivazione irragionevole (adducendo una “difficoltà” nella standardizzazione del prezzo di mercato del combustibile in oggetto), nessuna motivazione espressa viene invece indicata per quanto riguarda la scelta di fissare anche la componente *cAT* (Costo di autotrasporto della biomassa) in misura pari a zero;

di non aver mai ottenuto un ricavo per il combustibile rappresentato dal rifiuto legnoso, avendo sempre pagato un prezzo per il materiale e per il suo trasporto, dimostrando l’onerosità di tale combustibile (da rifiuto legnoso) attraverso le fatture e le bolle di trasporto degli ultimi dieci anni che si producono in giudizio;

che il rifiuto in questione è, nella maggior parte dei casi, qualificabile quale rifiuto da imballaggio che viene raccolto dagli Enti Locali, o da organismi privati appositamente abilitati, nelle c.d. piazzole e da questi viene successivamente ceduto. In particolare, il mercato per la maggior parte viene gestito dal Consorzio Rilegno che si occupa, all’interno del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), dell’acquisto e trasporto del rifiuto legnoso in questione che, solo nell’anno 2023, ha messo in commercio 3.330.784 tonnellate di materiale legnoso ritirate dai centri di raccolta. Del resto, che il rifiuto da imballaggio legnoso (o da scarto di industria – mobilifici) abbia un consistente mercato si evince dalle Convenzioni-tipo che nel tempo il Consorzio - Rilegno (CONAI) ha redatto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani proprio per il ritiro del materiale legnoso, nelle quali è espressamente riportato il corrispettivo pattuito per la cessione del materiale

quale prezzo pagato da Rilegno alle piazzole, diverso dal prezzo, ben maggiore, che si paga per ottenere tale biomassa il quale ultimo copre anche i costi di trasporto che il Consorzio sopporta per portare la biomassa dalle piazzole di raccolta sino ai siti di produzione. Contratti analoghi sono stati stipulati dal Consorzio con i privati;

che nel rapporto di RSE viene preso in considerazione soltanto il cippato da legno vergine e gli scarti da produzione agricola e agroalimentare, mentre non si considera il “terzo tipo di biomassa” rappresentato dal rifiuto legnoso derivante da scarti da mobilificio;

che la stessa RSE ha omesso l'esame degli stessi profili segnalati da ARERA all'esito delle consultazioni, probabilmente al fine di consegnare la relazione in tempo utile, redatta peraltro nell'arco di pochi mesi (dal 24.5.2024 al 15.7.2024);

il rapporto infine evidenzia “un'abnorme disparità di trattamento tra impianti che utilizzano scarti e, in particolare, tra gli impianti che utilizzano biomassa da rifiuto e impianti che utilizzano biomassa da scarto agro-alimentare, sulla base di argomentazioni del tutto illogiche e contraddittorie”, poiché per il rifiuto da imballaggio o da scarto di mobilificio si applica un regime che conduce all'azzeramento del costo di acquisto e di trasporto.

Sotto un secondo profilo si contesta la deliberazione ARERA n. 305/2024/R/eel.

Si evidenzia come ARERA abbia recepito supinamente le risultanze del rapporto di RSE il che si risolve nell'illegittimità derivata dello stesso provvedimento.

Inoltre, i vizi che affliggono il rapporto di RSE determinano l'illegittimità in via autonoma della deliberazione ARERA n. 305/2024/R/eel poiché l'Autorità avrebbe di fatto abdicato al proprio potere, previsto dall'art. 3-ter del DL n. 57/2023, di provvedere alla determinazione dei PMG per gli impianti alimentati a biomassa o biogas.

3. L'Autorità e RSE si sono costituite in giudizio e hanno replicato puntualmente alle censure formulate dalla ricorrente.
In rito, l'Autorità ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere dal momento che i prezzi minimi garantiti spettanti all'impianto di titolarità della CEB per la produzione di **energia** saranno riconosciuti, su richiesta del produttore interessato, direttamente dal GSE. La delibera 305/2024/R/eel non sarebbe immediatamente lesiva della posizione della ricorrente, essendo rimessa al GSE la qualificazione in concreto delle frazioni di combustibili rientranti nel regime incentivante in applicazione della delibera.
Sempre in rito, RSE ha evidenziato l'inammissibilità del gravame, in quanto la ricorrente "aggrede l'esercizio di un potere tecnico – discrezionale fatto dalla Società RSE e richiamato da Arera, di tal che la ricorrente, nel caso di specie, "altro non fa che tentare di sostituire una sua valutazione tecnica ed economica a quella svolta dalla Amministrazione". Inoltre, RSE rileva che il gravame sarebbe "altresì inammissibile per prestata acquiescenza da parte della ricorrente ... (atteso che) nessuno degli operatori coinvolti nell'analisi, CEB compresa, che ben potevano presentare osservazioni e documenti utili allo studio, ha ritenuto necessario o opportuno fornire evidenza di eventuali elementi utili a supportare l'analisi verso una diversa valorizzazione della biomassa derivante da rifiuti".
Le parti si sono scambiate memorie difensive. La ricorrente ha rilevato di avere "un sicuro interesse all'accertamento dell'illegittimità della delibera in questione, oltre che ai fini dell'immediato annullamento, anche per futuri fini risarcitori, indipendenti dall'annullamento della delibera "de qua", in ossequio al disposto dell'Adunanza plenaria n. 8/2022 di cui si chiede, specificamente, di fare applicazione nel presente giudizio".
4. All'udienza del 10.6.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le eccezioni di rito non sono fondate.

La ricorrente ha dimostrato di avere un interesse attuale alla proposizione della domanda di annullamento, contenuta nel ricorso, poiché la determinazione di ARERA impugnata, nella parte in cui attua i criteri di determinazione dei PMG stabiliti dal legislatore, ha portata immediatamente lesiva della posizione giuridica azionata in giudizio.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza (cfr. il precedente dalla Sezione n. 2526/2025, confermato da Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1359/2026), il provvedimento amministrativo, laddove è rivolto a un gruppo delimitato di soggetti non determinabile "ex ante", ma soltanto "ex post", dopo la presentazione da parte degli interessati delle istanze per il riconoscimento dei PMG, ha natura di atto amministrativo generale e in quanto tale soggiace al principio secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta e immediata qualora contengano disposizioni in grado di ledere le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Tale situazione si verifica laddove il contenuto dei successivi atti esecutivi sia preordinato e vincolato dalle disposizioni del regolamento o dell'atto generale, poiché, in questo caso, già con l'adozione se ne può constatare la lesività per gli appartenenti alle categorie destinatarie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo.

Nel caso di specie, il provvedimento gravato assume contenuto direttamente precettivo in quanto ha previsto - nei confronti degli operatori che intendano avvalersi del regime giuridico introdotto dall'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023 - che, sotto il profilo giuridico-economico, nel calcolo delle componenti tariffarie per gli impianti che utilizzano biomassa da rifiuto legnoso, i coefficienti relativi al prezzo del combustibile e al prezzo di trasporto della biomassa siano pari a zero.

Ne consegue che la ricorrente ha correttamente impugnato la determinazione in questione, contestandone l'attuazione dei criteri posti a monte dal legislatore, nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere l'adozione di atti applicativi, ponendo in luce il pregiudizio

economico che le deriva nella parte in cui si prevede, nel calcolo delle componenti tariffarie per gli impianti che utilizzano biomassa da rifiuto legnoso, coefficienti relativi al prezzo del combustibile e al prezzo di trasporto della biomassa pari a zero.

Né la ricorrente ha proposto un ricorso inammissibile in quanto tramite esso mirerebbe a sostituire le proprie valutazioni a quelle “di merito” svolte dall’Autorità, o per aver fatto acquiescenza al contenuto del provvedimento impugnato.

Sul punto va richiamata la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025, in materia di sindacato sulla regolazione, secondo cui: “[l]a tutela giurisdizionale è piena ed effettiva «secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 del c.p.a.). In presenza dell'esercizio di un potere regolatorio, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo riguarda tipicamente il raffronto tra una norma primaria attributiva del potere e la regola applicativa elaborata dall'Autorità (e non la riconduzione di un "fatto" nel perimetro applicativo di una fattispecie normativa, come avviene per la verifica di legittimità di una sanzione amministrativa punitiva: C.d.S., sent. 15 luglio 2019, n. 4990).

I criteri direttivi indicati nella legge esprimono una “ratio” che può essere implementata da diverse regole di settore, sicché il sindacato del giudice amministrativo - pur basandosi sulla diretta conoscenza dei fatti rilevanti - è non "di tipo sussuntivo", bensì "funzionale", in quanto incentrato sui principi della ragionevolezza (anche tecnica) e della proporzionalità.

L'interessato, oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedurali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall'Autorità (in osservanza dei «principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione»: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria.

Resta fermo che se, all'esito dell'istruttoria, si fronteggiano opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare la decisione.

In quest'ultimo caso, non si può ravvisare un "privilegio" di insindacabilità dell'azione amministrativa, ma si deve constatare come la legge, decidendo di non disciplinare direttamente il conflitto di interessi e di apprestare solo i criteri ed i procedimenti per la loro risoluzione dialettica, abbia demandato all'Amministrazione il potere di decidere motivatamente quale [interesse] debba prevalere (cfr. C.d.S., 23 settembre 2022, n. 8167)".

Tenendo presente l'arresto dalla giurisprudenza da ultimo citata, la ricorrente, lungi da prestare acquiescenza al contenuto dispositivo o motivazionale di un atto per essa lesivo, ha contestato la decisione dell'Autorità con cui è stata data attuazione ai criteri di determinazione dei PMG nell'ambito della copertura legislativa assicurata dall'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023. Ha contestata la ragionevolezza dell'attuazione di tali criteri, evidenziando come l'Autorità abbia male interpretato il contenuto di questi criteri, incorrendo inoltre in un difetto di istruttoria in ordine all'interpretazione delle stesse risultanze istruttorie contenute nella relazione di RSE e del mercato di riferimento del rifiuto legnoso.

6. Nel merito il ricorso è fondato nei termini seguenti.

La controversia in esame riguarda l'impugnativa della deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e del relativo allegato A con cui l'Autorità ha definito le modalità di calcolo dei prezzi minimi garantiti, introdotti ai sensi dell'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023, spettanti all'impianto di produzione per la produzione di **energia** imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti, nella parte in cui si è attribuito il valore pari a zero al prezzo di acquisto del combustibile (P_{comb}) e al relativo costo di trasporto (P_{trasp}).

Per effetto della Deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel i rifiuti non completamente biodegradabile devono essere trattati come rifiuti ai

fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti per cui tali prezzi non spettano all'intera produzione, ma solo alla frazione imputabile alla parte biodegradabile del rifiuto nel qual caso si è stabilito che il valore delle componenti P_{comb} e P_{trasp} è pari a zero.

La controversia si iscrive all'interno del seguente quadro normativo.

L'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023 ha sostituito il comma 8 dell'articolo 24 del d.lgs. 3.3.2011, n. 28, con il seguente testo: “8. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per **energia**, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:*

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;*
- b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;*
- c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
- d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse”.*

Il meccanismo dei PMG ha l'obiettivo di coprire i costi di esercizio degli impianti alimentati da biomasse e biogas, già beneficiari di incentivi per periodi precedenti. Tali prezzi minimi spettano agli impianti già selezionati

come beneficiari di precedenti strumenti incentivanti (nella cui fattispecie rientra la ricorrente).

Dunque, in virtù del comma 8 dell'articolo 24 del d.lgs. 3.3.2011, n. 28, introdotto dall'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023, l'Autorità era chiamata ad attuare e definire i criteri aventi ad oggetto i “prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico” relativi alla produzione da impianti alimentati da biomassa”.

Tra i criteri per la determinazione dei “prezzi minimi garantiti” assumono particolare rilievo nella presente controversia quelli sub a) e sub d).

Dalla deliberazione impugnata emerge che ARERA, recependo il rapporto redatto da RSE il 22.7.2024, ha ritenuto che il rifiuto legnoso biodegradabile è generalmente caratterizzato da un “valore economico negativo”. Più in particolare, ha ritenuto che il soggetto che produce il rifiuto paga un corrispettivo (la c.d. “tariffa di conferimento” o “gate fee”) all'impianto che lo riceve e lo tratta. L'impianto, quindi, non sostiene un costo per approvvigionarsi del “combustibile”, ma addirittura ne trae sempre un ricavo.

In questo modo, laddove si riconosca un valore positivo al costo del combustibile (da cui proviene l'**energia**) nel calcolo dei PMG si determinerebbe una distorsione del mercato: l'operatore beneficerebbe sia della tariffa di conferimento del rifiuto, sia di un incentivo (il PMG) parametrato su un costo di acquisto fittizio. Per questa ragione ARERA ha ritenuto di considerare nullo il costo di acquisto e quello di trasporto.

Tuttavia, l'art. 3-ter del d.l. n. 57/2023 prevede che i “prezzi minimi garantiti” che devono essere corrisposti “a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto”, e il valore dei “prezzi minimi garantiti” deve essere aggiornato “tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse”.

Dunque, il legislatore ha posto ad ARERA un preciso vincolo nell'attuazione dei criteri per la determinazione dei “prezzi minimi garantiti”, specificando che tra questi criteri occorre tenere conto dei “valori di costo delle materie prime” finalizzati a garantire la “copertura dei costi di funzionamento” dell'impianto.

L'azzeramento delle voci Pcomb e Ptrasp non era una misura imposta dalla normativa primaria (art. 3-ter del d.l. n. 57/2023), la quale non discriminava gli impianti in ragione della loro alimentazione ma si limitava a imporre ad ARERA di commisurare i PMG ai “valori di costo delle materie prime”, “a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto”.

Dalla relazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento gravato emerge che “per il caso di combustione di rifiuti si consiglia una differenziazione del prezzo di approvvigionamento. Nella fattispecie, si consiglia di considerare *CBIO* pari a zero in quanto è difficilmente standardizzabile per tutte le categorie di impianto un costo negativo di conferimento del rifiuto (cioè un ricavo) sia al fine di non penalizzare gli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti”.

Dunque, dalla relazione istruttoria non emerge che tutti gli impianti di produzione ricevono un corrispettivo per l'approvvigionamento del rifiuto legnoso, ma unicamente che è difficile stabilire quale sia il ricavo per l'approvvigionamento del rifiuto legnoso.

La relazione del resto non evidenzia la necessità di considerare la componente CBIO pari a zero, bensì consiglia la previsione di un simile valore, ferme restando le diverse valutazioni espresse da ARERA in proposito.

ARERA, anziché valutare attentamente le osservazioni compiute da RSE sulla cui base poi assumere le proprie determinazioni, nella deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel ha dato atto che dalla predette relazione risulta “un costo di acquisto del combustibile nullo, sia in quanto è difficilmente standardizzabile per tutte le categorie di impianto un costo

negativo di conferimento del rifiuto (cioè un ricavo) sia al fine di non penalizzare, nella quantificazione dei prezzi minimi garantiti, gli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti”.

Tuttavia, come detto, la relazione non stabiliva che tutti gli impianti ricevevano un ricavo per l’approvvigionamento del combustibile, con ciò non escludendo un costo per gli impianti in relazione a tale voce, ma si limitava a considerare nulla la componente per l’approvvigionamento per il combustibile sulla base della considerazione della difficoltà di stabilire un ricavo standard per questa voce.

In questo modo ARERA ha erroneamente inteso gli esiti dell’istruttoria compiuta da RSE finendo per ritenere come dimostrato il dato della sussistenza di un ricavo per l’approvvigionamento del combustibile, laddove questo dato non emerge e l’organo istruttore aveva espresso invece una valutazione di massimo (“si consiglia”) in ordine al trattamento della componente del costo del combustibile che ARERA, in qualità di soggetto regolatore del mercato, avrebbe dovuto contestualizzare, confutare o confermare sulla base, se del caso, di un supplemento di istruttoria.

D’altronde, la ricorrente ha dimostrato come esista un significativo mercato del combustibile rappresentato dal rifiuto legnoso allegando sia i contratti da cui si evince di aver sostenuto un prezzo per l’approvvigionamento del combustibile sia le Convenzioni-tipo che nel tempo il Consorzio - Rilegno (CONAI) ha redatto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani proprio per il ritiro del materiale legnoso, nelle quali è espressamente riportato il corrispettivo pattuito per la cessione del materiale quale prezzo pagato da Rilegno alle piazzole, diverso dal prezzo, ben maggiore, che si paga per ottenere tale biomassa.

È del pari corretta la contestazione di parte ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione espressa per quanto riguardante la scelta di ARERA di fissare anche per la componente *CAT* la misura pari a zero.

Non vi è traccia infatti né nella relazione istruttoria di RES che nella deliberazione impugnata delle ragioni poste a fondamento della scelta di escludere la componente *cAT* dal riconoscimento nell'ambito dei PMG.

Nella propria memoria difensiva RES giustifica tale scelta ritenendo che “questo corrisponde alle prassi in uso nel conferimento, o eventualmente permette di compensare (almeno parzialmente) gli introiti legati allo smaltimento del rifiuto”.

Tuttavia, tale assunto rappresenta una motivazione inammissibile poiché frutto di una scelta difensiva, contenuta in un atto giudiziario, anziché essere frutto della ponderata scelta amministrativa assunta se del caso a seguito del contributo partecipativo degli interessati.

7. In conclusione, il ricorso è fondato nei termini su indicati e per l'effetto va annullata, nella parte di interesse della ricorrente, la deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e il relativo allegato A, salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità.

Alla soccombenza si accompagna la condanna di ARERA al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c. , come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla, nella parte di interesse del ricorrente, la deliberazione ARERA 23 luglio 2024 n. 305/2024/R/eel e il relativo allegato A, salvi gli ulteriori provvedimenti dall'Autorità.

Condanna ARERA al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma di euro 3.000,00, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato versato. Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario, Estensore

Marilena Di Paolo, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO